

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante istituzione di una tassa sulle catture di salmone effettuate nel Mar Baltico dalle navi comunitarie

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 13 ottobre 1980)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte dei conti,

considerando che il Consiglio ha approvato l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Svezia in merito a talune misure volte a promuovere la riproduzione del salmone nel Mar Baltico ⁽¹⁾;

considerando che, in virtù di tale accordo, la Comunità si è impegnata a partecipare al finanziamento delle misure attuate dalla Svezia e volte a promuovere la riproduzione del salmone nel Mar Baltico; che dette misure sono atte ad incrementare la produttività dell'attività dei pescatori comunitari nel settore considerato;

considerando che è opportuno che i pescatori che beneficino delle possibilità di pesca supplementari loro offerte dall'accordo di cui sopra contribuiscano in parte, proporzionalmente alle catture effettuate, ai costi inerenti a tale azione mediante una tassa riscossa sugli sbarchi di salmone a beneficio della Comunità,

destinata a compensare parzialmente le spese sostenute,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituita una tassa sulle catture di salmone effettuato nel Mar Baltico dalle navi comunitarie.
2. La tassa è riscossa dagli Stati membri al momento dello sbarco.
3. La tassa sui quantitativi sbarcati fuori della Comunità è riscossa dagli Stati membri all'atto della dichiarazione dei quantitativi in oggetto, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 753/80 ⁽²⁾.
4. Ogni anno, anteriormente al 1° novembre, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa l'importo della tassa per l'anno successivo.
5. La tassa è fissata ad un livello tale che il gettito previsto corrisponda ad una percentuale compresa tra il 50 e il 75 % della partecipazione finanziaria della Comunità concordata per l'anno considerato nell'ambito dell'accordo sulla riproduzione del salmone nel Mar Baltico concluso tra la Comunità e la Svezia.
6. Gli Stati membri versano alla Commissione le somme rimosse trimestralmente entro i sessanta giorni successivi alla fine del trimestre.

⁽¹⁾ GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. L 84 del 28. 3. 1980, pag. 33.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica agli sbarchi effettuati a decorrere dal 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposte di regolamento (CEE) del Consiglio:

- I. recante modifica del regolamento (CEE) n. 725/79 per quanto riguarda il sostegno finanziario a progetti dimostrativi che permettono risparmi di energia
- II. recante modifica del regolamento (CEE) n. 726/79 che fissa l'importo massimo del sostegno da concedere ai sensi del regolamento (CEE) n. 1302/78 concernente la concessione di un sostegno finanziario ai progetti di sfruttamento di fonti energetiche alternative

(Presentate dalla Commissione al Consiglio il 13 ottobre 1980)

I

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 725/79 per quanto riguarda il sostegno finanziario a progetti dimostrativi che permettono risparmi di energia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 1303/78 del Consiglio, del 12 giugno 1978, relativo alla concessione di un sostegno finanziario a progetti dimostrativi che permettono risparmi di energia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 725/79 del Consiglio ⁽²⁾ è stato fissato l'importo massimo del sostegno da accordare ai sensi del regolamento (CEE) n. 1303/78;

considerando che l'evoluzione intervenuta nel settore energetico dopo l'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 725/79 rende necessario aumentare per il settore dei risparmi di energia i mezzi finanziari inizialmente previsti in 55 milioni di unità di conto europeo allo scopo di accelerare il ritmo di applicazione delle tecniche, dei procedimenti e delle attrezzature a bassi consumi energetici;

considerando che la Commissione ha presentato al Consiglio stime riguardanti le spese da preventivare per l'insieme di questo programma quadriennale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo unico del regolamento (CEE) n. 725/79 è sostituito dal seguente:

«Articolo unico

L'importo massimo dell'aiuto da accordare ai sensi del regolamento (CEE) n. 1303/78 è valutato in 110 milioni di unità di conto europee per tutto il programma quadriennale. Questa cifra è fornita soltanto a titolo indicativo».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 158 del 16. 6. 1978, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 93 del 12. 4. 1979, pag. 1.